

AMBIENTE

Rifiuti in periodo Covid-19: le contraddizioni che insegnano... (classificazioni, qualificazioni, servizi pubblici, proventi, ecc.)

► di Alberto Pierobon

Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana

La situazione nei suoi riflessi sulla triplice classificazione (e più qualificazioni) dei nuovi rifiuti

Nell'ancora perdurante – con diverse intensità del – periodo Covid 19, il flusso dei rifiuti (es. mascherine, guanti, fazzoletti, dispositivi di protezione individuale DPI, ecc.) prodotti dai nuclei familiari (utenze domestiche) sono stati considerati, sulla scorta di orientamenti di vari organi (ISS, Mattm, Ministero salute, Ispra-Snpa, ecc.) poi ripresi in ordinanze contingibili e urgenti regionali ex art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani-RU (EER codice famiglia “20”), più esattamente indifferenziati (EER 200301), ma non solo.

È interessante soffermarsi su questi aspetti, perché se ciò è corretto applicando il criterio della provenienza, emergono – nel cucire gli aspetti tecnici, organizzativi, giuridici e tariffari – talune contraddizioni.

Ad esempio, laddove si afferma la qualificazione urbana di siffatti rifiuti per subito dopo ibridarla – almeno nella parte della raccolta, trasporto e stoccaggio – con la normativa sui rifiuti sanitari (d.P.R. n. 254 del 2003) ⁽¹⁾, la quale ultima trova piena applicazione nel conferimento alla sterilizzazione e/o agli impianti finali (discarica, termodistruzione come recupero energetico). Si ricorda che per la normativa (speciale) sui rifiuti sanitari il codice EER è della famiglia “18” con con-

seguenze completamente diverse rispetto al rifiuto urbano, per la gestione tecnica-organizzativa-giuridica ed economica.

Ad un certo punto l'Ispra ha ritenuto che la classificazione più corretta per i DPI usati e divenuti rifiuti – prodotti dalle utenze del sistema produttivo o utenze non domestiche (UND) i cui rifiuti speciali (RS) non siano stati assimilati (RA) sulla base dei regolamenti comunali di raccolta e gestione dei RU – ricada nel codice EER famiglia “15”.

E quindi siamo a tre classificazioni diverse (con più qualificazioni) per il medesimo materiale! In disparte

la questione della pericolosità (o meno) del rifiuto.

Ad esempio, per i rifiuti (assimilabili, ma non assimilati-RA) EER 150203 la pericolosità non è necessariamente legata alle caratteristiche del rifiuto, ma ad alcuni elementi di analisi del processo finalizzati all'esclusione del potenziale rischio infettivo.

Riassumendo questi

“nuovi” rifiuti (mascherine, guanti, ecc.) vanno distinti a seconda di chi produce; ma le ordinanze possono diversamente provvedere, ad es. se sono rifiuti prodotti:

a) dalle utenze domestiche (UD), possono essere codice EER 180103 (sanitari-speciali) o EER 200301 (urbano-indifferenziato);



b) dalle UND, possono essere codice EER 200301 (e se con codice 150203, ove assimilati, potrebbero rientrare anche nel flusso gestionale emergenziale del codice 200301); codice EER 150203 ove il produttore decida di considerarli non sanitari, ma speciali assimilabili e, infine (*sic!*), codice EER 180103, cioè rifiuti sanitari.

Il pensiero sta dietro l'agire?

Prima riflessione che si impone: laddove si abbiano rifiuti provenienti dalla raccolta dei flussi delle UD, ovvero rientranti (per il criterio della provenienza e non considerandoli pericolosi) nel circuito pubblico, allora si tratta di servizi che vengono finanziati dalla tariffa rifiuti?

Su questo versante – si rinvia oltre – non mancano contraddizioni che le sole ordinanze ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 non possono risolvere col “volutto” dell'autorità che pretende di conformare la realtà, secondo una visione per la quale le cose sono *consequentia nominum*.

Paradossalmente, dal punto di vista del buon senso, gli stessi oggetti-rifiuti-materiale, considerati in contesti diversi e secondo specifiche discipline, nonché gestiti con modalità diverse non sono più gli stessi! Più dottamente: si vuole (o non) nel contesto Covid 19 sostituire il nominalismo e la forma con il criterio ontologico e di provenienza? E quindi: rifiuto pericoloso o non; rifiuto da circuito del servizio pubblico o fuori; rifiuti che – per il rischio infettivo, se non pericolosità – necessitano (o non) di certuni trattamenti?

E se ciò accade, viene a cadere il p.c.d. “statuto rappresentativo”, dando spazio a quello soggettivo, che poi non ha barriere con l'oggettivo.

Ma, allora, la differenza tra forma e realtà cosa ci insegna? Che la presenza dell'assenza di una oggettività (rifiuto) che è una costruzione (nella classificazione), cioè un pensato di quei soggetti (produttori e/o gestori), può seguire altri (propri) interessi. Quindi, anche in questo caso, il pensiero sta dentro l'agire?

Cosa cambia con i differenti codici e con le nuove regole?

Anche la scelta del potenziamento del deposito temporaneo (DT) ex art. 113-*bis* “*Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambienta-*



le” della legge 24 aprile 2020, n. 27 (di conversione del d.l. 7 marzo 2020, n. 18) lascia perplessi.

Com'è noto il DT non va autorizzato, poiché non è considerato un'attività di gestione dei rifiuti, essendo l'attività di raggruppamento dei propri rifiuti effettuata prima della raccolta, nel luogo stesso in cui sono prodotti e nel rispetto di precise (cinque) condizioni stabilite nell'art. 183, comma 1, lett. *bb*) del codice ambientale. Due sono le modalità alternative previste:

- 1) la quantità massima doppia, ordinariamente: in 30 mc di rifiuti non pericolosi e un massimo di 10 mc di rifiuti pericolosi per un periodo in ogni caso non superiore a un anno;
- 2) quella temporale: con cadenza almeno trimestrale (limite massimo temporale), indipendentemente dalla quantità in deposito, che però il cit. art. 113-*bis* prevede essere un termine non superiore a 18 mesi.

Rimane ovviamente ferma la disciplina speciale dei DT, ad es. quella dei rifiuti sanitari (art. 8, comma 3 del d.P.R. n. 254/2003).

Allora, il flusso dei rifiuti pubblici (codice EER 20 e di quelli assimilati ad esso confluenti in vario modo) può essere una occasione per i gestori (raccoltori, trasportatori, impianti intermedi e finali) e per i produttori per fare altro? Perché, sia detto, la straordinarietà del periodo – che fa saltare le statistiche storiche e che apre alle deroghe – può consentire di giocare sulle opacità e porosità.

In questo contesto come va letto l'art. 30-*bis* al d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto Liquidità) che estende (fino a 30 giorni dopo la dichiarazione dello stato di emergenza) il regime giuridico dei rifiuti

urbani ai rifiuti sanitari a rischio infettivo assoggettati alla sterilizzazione, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie ⁽²⁾? A prima vista parrebbe una estensione “inutile”, posto che già il punto 8) della lett. *g*) dell'art. 2, comma 1, cit. d.P.R. consente di portare questi rifiuti negli impianti di incenerimento per rifiuti urbani, come pure nelle discariche.

Ma nel dettaglio si capisce che i rifiuti in parola vengono *ex lege* (per questo periodo, ad avvenuta sterilizzazione) considerati urbani, anche per la produzione/recupero energia, quindi senza che abbisognino altri passaggi (cfr. art. 11, lett. *b*) ove, “previa autorizzazione del presidente della regione, posso-

no essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani”, ecc.).

Peraltro, taluni produttori sembrano ipotizzare lo stoccaggio dei propri rifiuti per un tempo precauzionale di almeno nove giorni, attribuendo poi ai rifiuti il codice EER 150203, con ciò eludendo le prescrizioni del d.P.R. n. 254/2003 che impongono il codice EER 180103.

Si noti che con le differenti classificazioni:

- a) i produttori/detentori dei rifiuti possono “spostarsi” dal perimetro privato a quello pubblico, o dal perimetro privato dei sanitari (anche pericolosi) a quello (sempre privato, ma più facile e meno costoso) degli speciali non pericolosi;



- b) le movimentazioni dei medesimi rifiuti (ma diversi per classificazione e quindi gestione ed effetti) da parte dei produttori/detentori possono cambiare se si riescono a vedere “affari”;
- c) anche le attività svolte e/o svolgibili da altri soggetti (gestori) cambiano proprio perché le diverse qualificazioni del medesimo rifiuto consentono questo;
- d) si possono innestare nella gestione di questi rifiuti, come dire... delle creatività criminali grazie (appunto) alla situazione di opacità ed “a maglie larghe” che apre ad altro (ad es., sintomaticamente, alle spedizioni transfrontaliere).

Ribadiamo che, se si vuole “evitare” l'attribuzione del codice EER 180103, non si deve provvedere con circolari, pareri, orientamenti vari, piuttosto va cambiata la specifica normativa, ossia il d.P.R. n. 254/2003.

Diversamente il riferimento di legge e quindi sanzionatorio non può che rimanere quello.

Siamo solo alla classificazione di urbani (indifferenziati), speciali (sanitari) e speciali (assimilabili)?

Per quanto riguarda l'assimilazione, secondo le indicazioni sin qui formulate dall'ISPRA e dall'ISS, sembrerebbe additarsi l'assimilazione di questo materiale, tuttavia ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006 è, tra altro, competenza dello Stato “la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”; a tutt'oggi il previsto decreto non è stato emanato, esiste solo una bozza (per la verità, datata) recante il titolo “*schema di decreto recante i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. 152/2006*”, ove il codice EER 150203 sintomaticamente non compare nell'elenco dei rifiuti assimilabili.

Nella perdurante mancata attuazione dell'art. 18, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 22/1997 (c.d. “decreto Ronchi”) e, ora, l'art. 195, comma 2, lett. e) del codice ambientale, rimane, ex art. 57, comma 1, del cit. d.lgs. n. 22/1997, la previgente (aperta e discrezionale) disciplina risalente alla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (ex art. 4 del d.P.R. n. 915/1982).

Recentemente (dopo gli infruttuosi tentativi di attuare la materia *de qua*) la Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome si è manifestata, tra altro, sull'assimilazione, con un parere n. 20/105/CU6/C5 del 18 giugno 2020, intitolato “*Posizione sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Ue 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e della direttiva (Ue) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nonché intesa, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2 e articolo 3, comma 7, del medesimo schema di decreto legislativo*”, in buona sostanza (almeno ad oggi) prevedendo due allegati, “*L-quarter*” contenente l'elenco dei codici dei rifiuti assimilabili e “*L-quinquies*” contenente l'elenco delle attività da cui provengono i rifiuti assimilati, mentre si consente agli enti locali di assimilare liberamente la quantità.

Tutto questo porterà quanto meno ad un aumento della platea di utenti assoggettati alla tariffa rifiuti, perlomeno nella superficie amministrata ai fini della tariffa; ciò anche questi soggetti non richiedano il servizio per la gestione di questi ex rifiuti speciali (ove diventeranno assimilati) avviati al recupero. Quindi aumenteranno i costi per questi produttori, mentre le *utilities* (con un'apodittica delibera di assimilazione delle Egato o degli enti locali) sconfineranno nel mercato che prima era privato, beneficiando di un regime di regole pubbliche. Riusciranno i gestori pubblici forse a diminuire la tariffa (quanto meno alla utenza domestica per redistribuzione tra le categorie UND-UD e nel riflesso parte quota fissa internalizzata nella parte quota variabile della tariffa)?

Aggiungiamo poi che in questo periodo problematico i nuovi rifiuti (da Covid 19) non sembrano essere stati assimilati dai regolamenti comunali col criterio quali-quantitativo, bensì sono il portato di scelte classificatorie dei produttori che li ritengono speciali assimilabili, così “giocando” tra le maglie dell'equiparazione agli urbani (*rectius*, degli assimilati) e degli speciali, evitando di ricadere nella gestione più rigida e onerosa dei rifiuti speciali sanitari.

Ma sono soprattutto i soggetti pubblici che, come visto, tramite ordinanza contingibile e urgente possono inserire nel circuito del servizio pubblico anche questi flussi entro quello dei rifiuti indifferen-

ziati, il che è più comodo e meno oneroso per i produttori di.... rifiuti speciali (soprattutto se sono sanitari, *sic!*).

Ecco che la questione non è seccamente (fuori dai contesti e dalle esigenze del momento) riducibile alla domanda se sia più corretto utilizzare per i “nuovi” rifiuti da Covid 19 il codice EER 150203 o lo 180103 o il 200301.

Le indicazioni inizialmente fornite dall'ISS correttamente individuano la disciplina speciale del cit. d.P.R. e quindi l'attribuzione del codice EER 180103 (rifiuti sanitari). Ma nel documento del 18 maggio l'ISS propende per l'attribuzione del codice EER 150203 (che sono rifiuti assimilabili), ferma restando la classificazione stabilita tramite ordinanze del rifiuto codice EER 200301 (rifiuto urbano indifferenziato).

L'interesse di utilizzare il codice EER 150203 potrebbe essere per gli operatori del settore (non solo per i produttori) quello di avere maggiori possibilità di collocare questi rifiuti, evitando la selva dei problemi (e costi) connessi alla gestione in altre categorie di rifiuti.

Siamo quindi alla opacità di un sistema che viaggia tra: rifiuti urbani/assimilabili (assimilati?)/speciali (sanitari), così come tra rifiuti pericolosi/non pericolosi e, quindi, tra diversi soggetti (non solo UD/UND, ma pure tra i diversi gestori) con diversi regimi (pubblicistico e di mercato) come pure discipline e costi.

Le contraddizioni sulle quali riflettere

Questo periodo consente di guardare da altre prospettive la gestione dei rifiuti, anche per quel “nuovo” flusso dei rifiuti (mascherine, guanti, indumenti, ecc.), nel rapporto tra soggetti (produttori e non) e attività (consegna, deposito, ritiro, trasporto e gestione) che hanno a pretesto il pseudo-oggetto del rifiuto, che potrebbe diventare un “feticcio” nel gioco classificatorio (e non solo) tra rifiuti voce EER 20, 18 e 15.

Emergono infatti più contraddizioni tra:

- 1) le regole tecniche e giuridiche riguardanti la classificazione dei rifiuti e la loro qualificazione (RU, RA, RS), relativamente alla loro gestione. Nelle opacità del sistema (che poi diventano porosità) si aprono possibili alterazioni di quantità-qualità, pericolosità/non pericolosità e quindi nuove “strategie” per i gestori e coloro che operano sui

mercati (ruolo importante assumono gli intermediari, commercianti e *brokers*);

- 2) le norme giuridiche (di vario rango, anche europee) e le scelte operate ad es. nel considerare similari, se non rendere assimilabili, ove non addirittura assimilati (con una operazione per i rifiuti che passano – per i meccanismi dianzi accennanti – dai codici EER voce 15 e voce 18, persino a rischio infettivo, ai rifiuti indifferenziati voce 20). Così questi rifiuti si spostano dal perimetro (regime) della privativa al mercato e pure viceversa;
- 3) gli aspetti sanitari e gestionali, laddove si tratti di rifiuti a rischio infettivo, che vengono con ordinanza (o altro) sussunti (o attratti) al servizio pubblico. Di qui – *rebus sic stantibus* – l'erroneità di farli gestire al medesimo affidatario del servizio pubblico (alla stregua di RU-RA) e non ai soggetti autorizzati e specializzati secondo la disciplina più garantistica del d.P.R. n. 254/2003. La soluzione mediana è stata quella di avvalersi (ma poi è stato così?) della rete delle aziende sanitarie locali e dei loro appaltatori per intercettare questi flussi di nuovi rifiuti a codice 18, altrimenti a codice 20 ove sussunti nel servizio “base” dei RU, o, ancora a codice 15 che gioca tra servizio privatistico degli speciali e quello pubblico (assimilati o *jure privatorum*);
- 4) quanto attuato e le norme e i principi tributari: se abbiamo dei flussi di rifiuti che a rigore sarebbero dei rifiuti speciali-sanitari che vengono invece gestiti come se fossero rifiuti urbani, questi servizi vanno finanziati tramite la tariffa rifiuti? Oppure trattandosi di un servizio individualizzato (salvo i rifiuti c.d. “esterni” e altri servizi di esternalità attiva, per cui vale lo *uti ciues*) non dovrebbe essere la sola utenza che beneficia del servizio a sostenere (*uti singuli*) i costi in parola? Se ciò è vero, si dovrà utilizzare la parte variabile della tariffa? Invece, se estremizziamo il ragionamento del rifiuto che non è urbano e di un servizio che non risponde a esigenze pubblicistiche (*sic!*), quindi fuori privativa, non è da prevedere un apposito corrispettivo? Ancora, se valorizziamo il servizio quale obbligatorio, per la rilevanza igienico-sanitaria assunta nell'interesse pubblico, il relativo costo va inserito (per poi redistribuirsi, con logica non commutativa, a tutta la platea degli utenti) nel-

la parte fissa della tariffa? O forse, proprio per queste considerazioni di interesse generale, non è preferibile ricorrere alla fiscalità generale co-

munale, se non – con più coraggio – attingere, in una visione *welfarizzata*, ad appositi fondi nazionali?

Bibliografia minima

Rimane sempre valido il *“Nuovo manuale di diritto e gestione dell’ambiente. Analisi giuridica, economica, tecnica e organizzativa”*, Santarcangelo di Romagna, 2012, che nei suoi oltre 60 contributi e analisi mostra anche le sfaccettature delle diverse (talvolta antagonistiche, ma... è la realtà bellezza!) interpretazioni e applicazioni tra prassi e diritto dell’ambiente.

Nel volume *“Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte”*, Napoli, 2009, il capitolo *“Norme tecniche tra politiche pubbliche e interessi particolari”* mostra l’ancora trascurato rapporto tra regole giuridiche e norme tecniche in materia di rifiuti.

Su taluni aspetti di intersezione (tra diversi livelli) del mosaico normativo si veda *“Diritto ambientale dei rifiuti: internazionale, comunitario, nazionale e regionale”*, Roma, 2004, mentre l’occasione di guardare alla complessiva situazione in modo più concreto e sintetico, prendendo a pretesto la trasversalità del provento, è riscontrabile in *“La tariffa puntuale rifiuti. Servizio rifiuti: dalla tassa al corrispettivo”*, Milano, 2017. Per meglio indagare (anche in chiave metodologica) aspetti che (cuciti tra loro) svelano la sostanza della gestione ed i suoi interessi si consigliano: *“Nuove opportunità per tecnici, consulenti e periti”* (prima e seconda parte), rispettivamente in *L’Ufficio Tecnico*, nn. 11-12/2015 e nn. 1-2/2016; *“Marginalia sui nuovi metodi di gestione dei servizi pubblici locali”*, www.osservatorioagromafie.it, novembre 2015; *Mafia&Capitale*. Dai rifiuti alle grandi opere: il modello campano nel ‘sistema’ Italia, Roma, 2015; *“New York-Napoli: tendenze e assonanze evolutive dei rifiuti”*, *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente* (d’ora in poi *“DGAAA”*), n. 10, 2011; *“Oltre l’apparenza della gestione: pensiamo al concreto”*, *Azienditalia*, n. 5/2017; *“Piani per la gestione dei rifiuti: metodi ed errori”*, *Azienditalia*, n. 8-9/2019; *“Modelli, propensioni ed efficacia di piani e budget”*, *Azienditalia*, n. 4/2020; *“MUD 2019: metodica, finalità, novità e adempimenti”*, *Azienditalia*, n. 4/2019; *“Approcci e soluzioni non tanto giuridiche e non solo tecniche: flussi di rifiuti con lo stesso codice, tra servizi pubblici e non”*, *Azienditalia*, n. 5/2020; *“Partire dal basso per comprendere gestione e provento di un servizio pubblico”*, *Azienditalia*, n. 5/2016; *“Metodi di analisi per comprendere coerenze e distonie nella raccolta dei rifiuti organici”*, *Azienditalia*, n. 11/2017; *“Controllo e monitoraggio verso gli appaltatori di un servizio”*, *Azienditalia*, n. 6/2018 e (soprattutto rinviando all’appendice, con oltre 40 casi concreti spiegati, anche con esempi e numeri) al volume *“Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico”*, Milano, 2017.

Sulla emergenzialità e ordinanze: *“Le ordinanze di necessità e urgenza comunali in materia ambientale: prima ricostruzione”*, *Comuni d’Italia*, n. 11, 2007; *“Le ordinanze ambientali (smog)”*, *Comuni d’Italia*, n. 1, 2016; *“L’emergenzialità nella gestione dei rifiuti”*, *Comuni d’Italia*, n. 5, 2007; *“Poteri emergenziali e poteri ordinari nella gestione dei rifiuti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 284 del 4 luglio 2006 (nota a sentenza)”*, *Rivista giuridica dell’ambiente*, n. 2, 2007.

Sulla tematica affrontata in questo articolo: *“Cosa possiamo imparare dalla gestione dei rifiuti in periodo Covid-19? Tra disordini, sirresi e percolamenti”*, www.osservatorioagromafie.it, giugno 2020; più approfonditamente *“Rifiuti ed emergenza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione (Rifiuti nel periodo coronavirus flussi degli urbani indifferenziati, dei sanitari, degli speciali, tutte le problematiche e le soluzioni)”*, Milano, 2020.

Sugli aspetti gestionali nei loro risvolti anche di servizio pubblico (affidamento, regime applicabile, tematiche trasversali, governance): *“Sulla ‘riclassificazione’ dei rifiuti (da pericolosi a non pericolosi?)”*, *L’Ufficio Tecnico*, n. 5/2015; *“L’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti (e la liberalizzazione dei rifiuti alla stregua del prodotto/merce)”* ([Nota a sentenza] Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 993), *DGAAA*, n. 3, 2003; *“Forme di cooperazione e autorità d’ambito in materia di rifiuti nella legislazione nazionale e della regione Veneto”*, *Diritto della regione*, n. 1-2, 2005; *Brevi considerazioni sul ‘trattamento’ dei rifiu-*

ti in seguito a recente giurisprudenza ([Nota a sentenza] Corte di giustizia Ue, sez. VI, 15 ottobre 2014, in causa C-323/13; Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5242), DGAAA, nn. 11/12, 2014; *“La gestione di una discarica: tra appalti di servizi e di lavori (fisiologia e patologia)”*, *Rivista trimestrale degli appalti*, n. 4, 2011; *“Il mercato finanziarizzato del riciclo del PET da imballaggi di bevande usate”*, *L'Ufficio Tecnico*, n. 6/2012; *Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi plastici. L'accordo Anci-Conai 2009-2013. L'allegato Corepla, Azienditalia*, n. 4, 2010; Imballaggi (e loro rifiuti). Categorie, definizioni, discipline e razionalità del sistema, DGAAA, n. 1, 2011; *“Il regolamento Ue n. 333/2011 e il mercato rovesciato dei rottami metallici (parte I e parte II)”*, DGAAA, n. 2 e n. 3, 2012; *“Il contributo ambientale Conai (CARC) per la gestione dei rifiuti di imballaggio”*, *Tributi locali e regionali*, nn. 4/5, 2012; *“Consorzi nazionali rifiuti: loro rilievo nell'ambito dei servizi pubblici locali: tra ambiente e mercato, tra autonomia privata e interessi pubblici”*, *Comuni d'Italia*, n. 4, 2015; *“Rottami metallici: produttori, commercianti, impianti intermedi e finali”*, *L'Ufficio Tecnico*, n. 3, 2012; *“Il SISTRI come governance dei rifiuti? Ortopedie, dermatologie, chirurgia, immunologie”*, DGAAA, n. 6 e n. 7, 2011; *“Il Mud come megafono della tracciabilità SISTRI?”*; *Gazzetta enti locali*, marzo 2011, *“La natura del contributo SISTRI: primissime considerazioni”*, *Tributi locali e regionali*, n. 3, 2012.

Sui risvolti gestionali internazionali: *“Disinsabbiare la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: una interpretazione realistica per le spedizioni verso Paesi non OCSE”*, *Gazzetta enti locali on line*, maggio-giugno 2005.

Per un'analisi non solo giuridica delle spedizioni transfrontaliere (*rectius*, commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni (anche ad uso dei controllori e degli 'autorizzatori'), DGAAA, n. 12, 2010.

Sulla tariffa rifiuti nei suoi metodi, approcci e collegamenti con il servizio pubblico e altri tasselli problematici (finanziari, economici di *governance*), oltre a quanto già dianzi citato: La nuova tariffa sui rifiuti, Bergamo, 1999; Il nuovo sistema tariffario per la gestione della tariffa: la tariffa tassata ovvero la tassa tariffata, Livorno, 1999; Le tariffe per la gestione dei rifiuti, Venezia, 1999; *“La circular economy e i proventi tariffari”*, Roma, 2017; *“Debiti dei comuni per la gestione dei rifiuti: possibili rimedi”*, *Azienditalia*, n. 5/2019; *“Ancora sulla parte fissa e variabile del provento (tariffa e altro) rifiuti”*, *Tributi locali e regionali*, n. 3/2014; *“Un'occasione per mettere a fuoco quota fissa e variabile”*, *Azienditalia*, n. 1/2018; *“Il tributo provinciale ambientale: ombre concettuali piuttosto che un mosaico normativo”*, *Tributi locali e regionali*, n. 1, 2011; Tariffa puntuale. Alcune riflessioni sulla sua introduzione e applicazione, *Azienditalia*, n. 3/2016; L'Arera e il nuovo metodo tariffario rifiuti, *Azienditalia*, n. 1/2020; *“Siamo all'avvento (o alla vigilia?) del nuovo metodo tariffario dei rifiuti (Arera)?”*, *L'Ufficio tecnico*, n. 1-2, 2020; *“Accendere i ceri non è come celebrare la messa”*, *Azienditalia*, agosto, 2020; *“Il metodo tariffario Arera tra ottime intenzioni e (non poche) difficoltà. Una prima illustrazione”*, *Bollettino Rifiuti*, luglio 2020; *“Le riduzioni della tariffa rifiuti in periodo Covid 19: solo cavalleria finanziaria?”*, *L'Ufficio Tecnico*, luglio 2020.

(1) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che reca il “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.

(2) I rifiuti sanitari vanno stoccati in deposito preliminare (D15) per un massimo di 5 giorni secondo le prescrizioni dell'autorizzazione. L'operazione di messa in riserva (R13) si applica per i soli rifiuti sanitari sterilizzati da recuperare. La sterilizzazione riguarda i soli rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, autorizzati ex art. 208 del codice ambientale, prevedendo la triturazione e l'essiccamento secondo le norme UNI 10384/94. I rifiuti così sterilizzati possono essere avviati a impianti:

- di produzione di CDR (ora CSS, art. 183, comma 1, lett. cc) codice ambientale) o direttamente utilizzati per produrre energia;
- di incenerimento;
- di discarica per rifiuti non pericolosi.

I rifiuti sanitari che prevedono particolari sistemi di gestione e smaltimento vanno avviati all'incenerimento. Inoltre, i rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati “in quanto avviati in impianti di produzione” di CSS o in impianti per produrre energia vanno raccolti e trasportati separatamente dai RU col codice EER 191210.